

FALL. 131/17

SENTENZA

N. 138/17

R.G. 182-

248/2017

CRON. 786/17

REP. 1406/17



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione Fallimentare

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Erminia Lombardi	Presidente est.
Dott. Erminio Rizzi	Giudice
Dott. Francesca Claris Appiani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di:

BRAMANTE SOCIETA' COOPERATIVA in liquidazione (P. IVA 02344070186)

con l'avv. Francesco Bertone;

visti i ricorsi con cui Banca del Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con l'avv. Giuseppe Avino e Federica Puddu con gli avv.ti Fabrizio Botta e Luca Roberto Guaglione hanno chiesto che venga dichiarato il fallimento della impresa succitata;

vista la documentazione allegata ai ricorsi e alla memoria di costituzione della società debitrice;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, in quanto:

A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 LF;

B) il debitore è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 L.F. Non è infatti condivisibile l'assunto della società debitrice che *"vista la natura mutualistica non commerciale, desumibile dallo statuto societario della Bramante Società Cooperativa in liquidazione, non potrà essere dichiarato il fallimento"*, posto che, contrariamente a quanto allegato, dalla documentazione prodotta risulta accertato lo svolgimento di attività commerciale da parte della debitrice. In proposito va richiamato il consolidato insegnamento della S.C. secondo il quale: *"la natura commerciale dell'attività svolta da una società cooperativa deriva esclusivamente dalla circostanza obiettiva che essa eserciti (o abbia esercitato) questo tipo di attività e dalla sussistenza del conseguente scopo di lucro <e che> l'indagine sull'accertamento del predetto scopo, quindi, non può ritenersi formalmente preclusa dal fine mutualistico della cooperativa, posto che l'attività commerciale non è incompatibile con la finalità mutualistica poiché il secondo comma dell'art. 2540 codice civile prevede espressamente la dichiarazione di fallimento delle società cooperative così confermando che queste possono svolgere anche un'attività commerciale"* (v. Cass. n. 7061/1994). Recentemente, con riguardo alla società cooperativa, la Suprema Corte ha pure precisato *"che lo scopo di lucro non è un elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte che sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi. Tale requisito può ben essere presente anche in una società cooperativa, che pure operi solo nei confronti dei propri soci; ed, in tal caso, essa si assoggetta allo statuto dell'impresa, che comprende il fallimento, quale strumento di soluzione e superamento dell'insolvenza che abbia origine in un'iniziativa imprenditoriale."*(v. Cass. n.6835/2014). Ne consegue che la presunzione di corrispondenza dell'attività della cooperativa agli scopi mutualistici, conseguente all'assunzione da parte della società della veste cooperativistica, ha carattere del tutto relativo e pertanto non preclude l'accertamento che la veste mutualistica assunta operi in realtà da copertura ad una normale attività imprenditoriale e possa quindi essere superata dalla dimostrazione,

anche con prove indiziarie, del carattere speculativo dell'attività medesima. Appurato pertanto che ai fini della dichiarazione di fallimento è sufficiente l'accertamento positivo circa lo svolgimento di tale attività, si osserva che, nella specie, alla luce dei suesposti principi, deve concludersi che la Cooperativa Bramante in realtà ha svolto attività commerciale, e quindi è assoggettabile al fallimento ex art. 2545<sup>terdecies</sup> c.c., in quanto che dalla documentazione agli atti e, in particolare, dal verbale di revisione prodotto dalla stessa debitrice risulta che quest'ultima, pur prevedendo lo statuto il perseguimento dello scopo mutualistico, ha avuto, quale oggetto in concreto, lo svolgimento di attività commerciale consistente nella *"fornitura a soci e terzi di cure odontoiatriche e affini"* attraverso l'apertura di studi dentistici gestiti secondo un criterio di economicità, inteso quale tendenziale proporzionalità tra costi e ricavi (v. conto economico esercizio 2013 e 2014). La circostanza peraltro è stata riconosciuta dalla stessa società atteso che nella nota integrativa al bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2016, si dà atto a pagina 6 che, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 2513 c.c., *"nella società cooperativa è venuta a mancare la condizione di mutualità prevalente..."*. Ne consegue che le circostanze emerse, complessivamente valutate e non contraddette da elementi di segno contrario, atteso che la debitrice nulla sul punto ha non solo provato ma neppure allegato, presentano carattere di significatività e concludenza tali da confermare la natura commerciale dell'attività svolta dalla cooperativa e quindi la sua assoggettabilità al fallimento.

Risulta inoltre che ricorrono i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F. posto che dai bilanci prodotti risulta che la cooperativa:

- 1) ha avuto negli ultimi tre esercizi antecedenti il deposito del ricorso un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a € 300.000,00;
  - 2) ha realizzato, negli medesimi esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a € 200.000,00;
  - 3) ha avuto un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore a € 500.000,00;
- C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi dell'art. 15 LF;

D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore a € 30.000,00 come previsto dall'art. 15, ultimo comma, L.F. (v. ricorsi e comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 17 novembre 2017);

E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 LF, circostanza quest'ultima neppure contestata dalla debitrice e comunque acclarata dalla documentazione prodotta dalle ricorrenti, dalla quale risultano crediti per oltre € 200.000,00 oltre alla levata di un protesto per € 117.000,00, dall'esposizione per € 285.699,91 comunicata dall'Agenzia delle Entrate, dalla cessazione dell'attività e cancellazione dal Registro delle Imprese e infine da quanto si apprende dal verbale di revisione in data 19 dicembre 2016/8 febbraio 2017 prodotto dalla stessa cooperativa;

**PQM**

visti gli artt. 1, 5 e ss. LF;

visto l'art. 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c.

**DICHIARA**

il fallimento di BRAMANTE SOCIETA' COOPERATIVA in liquidazione (P. IVA 02344070186) con sede in Vigevano Via Manara Negrone n. 50;

**NOMINA**

giudice delegato la dott.ssa Erminia Lombardi

**NOMINA**

Curatore il dott. Gino Mario Socci che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

**ORDINA**

al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

**ORDINA**

al Curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede

---

principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il Curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il Curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

FISSA

per il giorno 27 marzo 2018 ore 10.30 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di PAVIA, piano primo, stanza n. 5), avvertendo la società fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AUTORIZZA

il Curatore ad accedere alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali al fine della ricostruzione dell'attivo e del passivo fallimentare;

AUTORIZZA

fin d'ora il pagamento del campione civile, dell'IVA e del gestionale Fall.co per tutta la durata della procedura fallimentare invitando il Curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.

ORDINA

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al Curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 5/12/2017

  
IL FUNZIONARIO  
Dott.ssa Antonella FILIPPONE

Il Presidente Est



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
PAVIA, 13/12/17  
IL FUNZIONARIO  
Dr.ssa Antonella Filippone